

COMMISSIONE IV

FINANZE E TESORO

CLIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 7 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE		PAG.		PAG.
Congedi:				
PRESIDENTE	1908		VALSECCHI, <i>Relatore</i>	1909, 1910
Proposta di legge (Rinvio della discussione):			CAVINATO	1910
GERABONA ed altri: Norme sulla revisione dei redditi diminuiti in seguito ad eventi naturali. (2370)	1908		MASTINO GESUMINO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1910
PRESIDENTE	1908		Proposta di legge (Discussione e approva- zione):	
TROISI, <i>Relatore</i>	1908		BARTOLE: Modifica dell'articolo 13 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, recante norme in materia di indennizzi per le requisizioni operate dalle forze ar- mate alléate. (2316)	1910
Disegni di legge (Discussione e approva- zione):			PRESIDENTE	1910
Permuta con la provincia dei Frati Mi- nori San Carlo Borromeo di Lombar- dia, del complesso demaniale denomi- nato « Monastero delle Grazie Vec- chie » in Monza con un terreno in comune di Cornaredo. (2540)	1908		BAVARO, <i>Relatore</i>	1910
PRESIDENTE	1908, 1909		Disegni di legge (Discussione e approva- zione):	
LONGONI, <i>Relatore</i>	1908, 1909		Cassa per il Mezzogiorno (Istituzione di un Comitato esecutivo e nuove nor- me per i prestiti esteri. (<i>Approvato dal Senato</i>) (2383)	1911
MASTINO GESUMINO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1909		PRESIDENTE	1911, 1918
CAVINATO	1909		DE MARTINO FRANCESCO	1912, 1913, 1914
Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, al comune di Viareggio, una zona di arenile estesa metri quadrati 2.063.486, per il prezzo di lire 228.555.000. (2520)	1909		CAMPILLI, <i>Ministro dell'industria e com- mercio</i>	1913, 1915, 1917, 1918
PRESIDENTE	1909, 1910		SULLO	1913, 1915
			TROISI	1914, 1915
			DUGONI	1915
			CORBINO	1916
			CIFALDI	1917
			TUDISCO	1918
			MANNIRONI	1918

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1952

	PAG.
Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205, 4 novembre 1951, n. 1206, e 20 novembre 1951, n. 1207, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste dall'esercizio finanziario 1951-52 per complessivo importo di lire 1.505.000.000. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2532).	1920
PRESIDENTE	1920
FERRERI, <i>Relatore</i>	1920
CAVALLARI	1920
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1200, concernente la prelievo di lire 1.600.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2533)	1920
PRESIDENTE	1920
FERRERI, <i>Relatore</i>	1920
CAVALLARI	1920
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1951, n. 1318, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con il quale è stato autorizzato il prelievo di lire 450.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-1952. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (2534)	1921
PRESIDENTE	1921
FERRERI, <i>Relatore</i>	1921
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1921

La seduta comincia alle 9,15.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amendola Giorgio, Casoni, Chiostergi, De Martino Carmine.

Rinvio della discussione della proposta di legge dei deputati Cerabona ed altri: Norme sulla revisione dei redditi diminuiti in seguito ad eventi naturali. (2370).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Cerabona, Cavallari, Farini, Capacchione, Grazia e Amendola Pietro: « Norme sulla revisione dei redditi diminuiti in seguito ad eventi naturali ».

L'onorevole Troisi, relatore, ha facoltà di riferire.

TROISI, *Relatore*. Propongo alla Commissione di voler rinviare la discussione di questa proposta di legge ad una delle prossime sedute della Commissione per una più precisa elaborazione degli articoli.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Permuta con la provincia dei Frati Minori « San Carlo Borromeo » di Lombardia, del complesso demaniale denominato « Monastero delle Grazie Vecchie » in Monza con un terreno in comune di Cornaredo. (2540).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Permuta con la provincia dei Frati Minori « San Carlo Borromeo » di Lombardia, del complesso demaniale denominato « Monastero delle Grazie Vecchie » in Monza con un terreno in comune di Cornaredo ».

Prego il relatore, onorevole Longoni, di riferire sul disegno di legge stesso.

LONGONI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame prevede la cessione in proprietà all'ordine dei Frati Minori di Lombardia dell'ex Monastero delle Grazie, già assegnato in uso, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 792, al Ministero della Pubblica Istruzione e appartenente al Demanio statale dietro cessione di alcune proprietà da parte del predetto Ordine. La permuta è conveniente per lo Stato, in quanto il compendio di Cornaredo, che lo Stato riceverebbe in cambio, meglio risponderebbe alle speciali esigenze della Facoltà agraria di Milano. Dopo tre anni, il Demanio ha dato il suo consenso per questa permuta, che, tra l'altro, favorisce le due amministrazioni comunali di Monza e di Milano. A miglior chiarimento di quanto detto precedentemente, faccio presente che l'Ordine dei Frati

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1952

minori di Lombardia oltre la cessione in piena proprietà dell'intero ex Monastero delle Grazie, ha chiesto un'area di terreno adiacente al Monastero stesso della superficie di ettari 4.33.80, appunto per ripristinarvi l'antico convento. In cambio, l'Ordine dei Frati minori di Lombardia cederebbe al Demanio dello Stato un terreno posto nel comune di Cornaredo, di ettari 16.92.90, dotato di una casa di abitazione civile per complessivi 15 locali, impegnandosi altresì a costruire una stalla in muratura per 12 capi grossi, a rimettere in ordine la casa di abitazione, a costruire un'aia di metri quadrati 120 ed a costruire in ferro i cancelli di ingresso.

Propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MASTINO GESUMINO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Desidero aggiungere che la permuta si fa nell'interesse della Facoltà di agraria di Milano, non avendo questa mezzi idonei per esercitare la sua attività. Attraverso questo disegno di legge la Facoltà stessa viene ad essere dotata di una vasta tenuta grande circa 4 ettari e convenientemente attrezzata per le esigenze degli speciali studi che gli studenti debbono compiere.

CAVINATO. Vorrei avere qualche altro chiarimento circa la convenienza da parte dello Stato nei confronti della permuta.

LONGONI, Relatore. I Frati minori perdono esattamente 11 milioni e 400 mila lire.

MASTINO GESUMINO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Infatti, i Frati minori devono anche dotare l'azienda di alcune costruzioni e di altre opere. È la Facoltà di agraria di Monza che ci viene a guadagnare.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono emendamenti ed osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la cessione in favore della provincia dei Frati Minori « San Carlo Borromeo » di Lombardia, con sede in Milano, del complesso immobiliare di pertinenza del patrimonio dello Stato, in uso alla Facoltà di agraria dell'Università di Milano, denominato « Monastero delle Grazie Vecchie », sito in Monza, costituito da un edificio ed annesso terreno di ettari 4.33.80, del complessivo valore di lire 15.750.000, in permuta di un terreno di ettari 16.92.90, con i manufatti che vi

insistono, posto in comune di Cornaredo, di proprietà della predetta provincia lombarda dei Frati Minori, del complessivo valore di lire 10.200.000, da assegnarsi in uso alla predetta Facoltà di agraria.

A conguaglio dei valori degli immobili da permutare, l'Ordine dei Frati Minori di Lombardia verserà allo Stato, contestualmente alla stipula dell'atto, la somma di lire 3.600.000 con impegno, inoltre, ad eseguire, a proprie cure e con una spesa non inferiore a lire 1.950.000, sul terreno da esso ceduto, le opere che saranno indicate in apposito progetto da allegarsi alla stipulanda convenzione.

All'approvazione della convenzione sarà provveduto con decreto dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per la pubblica istruzione.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione, al cui bilancio di spesa verrà assegnata, dopo il versamento in Tesoreria, la somma di lire 3.600.000 di cui al precedente articolo 1, devolverà detta somma a beneficio della Facoltà di agraria dell'Università di Milano, perché sopperisca alle spese conseguenti al trasferimento delle proprie attività dall'uno all'altro degli immobili permutandi.

Alle occorrenti variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sarà provveduto con decreto del Ministro per il tesoro.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a vendere a trattativa privata, al Comune di Viareggio, una zona di arenile estesa metri quadrati 2.063.486; per il prezzo di lire 228.555.000. (2520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, al comune di Viareggio, una zona di arenile estesa metri quadrati 2.063.486, per il prezzo di lire 228.555.000.

L'onorevole Valsecchi, relatore, ha facoltà di riferire.

VALSECCHI, Relatore. Col disegno di legge sottoposto al nostro esame, si chiede l'autorizzazione a cedere al comune di Via-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1952

reggio, col sistema della vendita a trattativa privata, una zona di arenile sita nel territorio del comune di Viareggio della estensione di ettari 206.34.86, al fine di consentire a detto comune di procedere all'ampliamento della zona urbana e particolarmente di quella balneare secondo un piano regolatore di massima già approvato. L'eccezione che presenta questo provvedimento è quella che riguarda la cessione di detta zona di arenile attraverso il sistema di vendita a trattativa privata anziché con le normali disposizioni che regolano l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato di ingente valore. Il prezzo di lire 228.555.000 che il comune si impegna di pagare in venti rate annuali, delle quali la prima verrà pagata contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita, è abbastanza remunerativo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVINATO. Bisogna tener presente il valore della zona fra dieci anni! Questi sono gli affari che è solito fare lo Stato attraverso il Governo! Non mi meraviglio che anche questa volta sia stato fatto un affare simile... Io voterò a favore, ma debbo ricordare che più volte ho rimproverato al Governo di aver compiuto atti amministrativi che lasciavano a desiderare. Quest'ultimo caso è un esempio tipico. Però, ripeto, voterò a favore del disegno di legge nonostante queste mie considerazioni.

MASTINO GESUMINO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Quanto ella dice, onorevole Cavinato, potrebbe valere per il comune; ma il comune di Viareggio non fa davvero un cattivo affare. Chiunque acquisterebbe una zona simile alle condizioni prima indicate dal relatore!

VALSECCHI, Relatore. In sostanza, si tratta dell'acquisto di una zona di arenile che è destinata ad ampliare la zona urbana e in particolare quella balneare. È stato appunto necessario che si predisponesse il presente disegno di legge per poter concretare la cessione di detta zona di arenile al comune di Viareggio. Per le considerazioni sopra riportate propongo alla Commissione che il disegno di legge sia approvato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico:

« È autorizzata la vendita a trattativa privata, al comune di Viareggio, di un arenile di pertinenza del patrimonio dello Stato, della estensione di ettari 206.34.86, facente parte

della spiaggia di levante di detta città, per il prezzo complessivo di lire 228.555.000 (duecento ventotto milioni cinquecento cinquanta cinque mila) pagabile in venti rate delle quali la prima da versare contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita e le altre diciannove, con gli interessi legali a scalare, allo scadere dei successivi diciannove anni.

Il Ministro delle finanze provvederà alla approvazione del relativo atto con proprio decreto ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge del deputato Bartole: Modifica dell'articolo 13 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, recante norme in materia di indennizzi per le requisizioni operate dalle Forze armate alleate. (2316).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Bartole: « Modifica dell'articolo 13 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, recante norme in materia di indennizzi per le requisizioni operate dalle Forze armate alleate ».

L'onorevole Bavaro, relatore, ha facoltà di riferire.

BAVARO, Relatore. Onorevoli colleghi, con questa proposta di legge, l'onorevole Bartole si propone di protrarre in maniera utile (cioè di due mesi dalla data di pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*) il termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto della zona B, residenti nel Territorio Libero di Trieste.

Tutti conoscono le particolari condizioni in cui viene a svolgersi la vita civile nella zona B nel Territorio Libero di Trieste, ragione per cui molti di quei nostri fratelli hanno lasciato scadere i termini per la presentazione delle domande d'indennizzo.

Si tratta dunque di modificare l'articolo 13 della legge 9 gennaio 1951 che scade appunto nel gennaio 1952, e di andare incontro alle necessità dei nostri fratelli residenti nel Territorio Libero di Trieste.

Propongo, pertanto, alla Commissione di voler approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Per gli aventi diritto della zona B, residenti nel Territorio Libero di Trieste, il ter-

mine di presentazione delle domande, stabilito dall'articolo 13 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, scadrà due mesi dopo la pubblicazione della presente legge ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Cassa per il Mezzogiorno (Istituzione di un Comitato esecutivo e nuove norme per i prestiti esteri). (2383).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Cassa per il Mezzogiorno (Istituzione di un Comitato esecutivo e nuove norme per i prestiti esteri).

Riferirò io stesso sul disegno di legge.

Questo provvedimento concerne la Cassa per il Mezzogiorno, e precisamente ha per oggetto le modalità per l'assunzione di prestiti esteri.

Già la legge istitutiva della Cassa prevedeva le possibilità, per la Cassa stessa, di contrarre prestiti esteri. Ciò è sancito nell'articolo 16 (secondo comma, n. 2) della legge 10 agosto 1950, n. 646. Con l'attuale disegno di legge si dà una possibilità maggiore alla Cassa per il Mezzogiorno relativamente ai prestiti esteri e se ne regolano le modalità.

In base al citato articolo 16, vi erano dei limiti: infatti, il n. 2 del secondo comma facoltizzava la Cassa a contrarre prestiti all'estero « nei limiti delle sue dotazioni e in corrispondenza delle quote di ammortamento ». Inoltre, dato che la Cassa aveva una durata di dieci anni, i prestiti non potevano avere una durata maggiore.

Ora, con questo provvedimento, si danno maggiori possibilità. Infatti, con l'articolo 2, si dispone che: « In deroga al terzo comma dell'articolo 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, i prestiti contratti all'estero dalla Cassa possono essere assunti — ferma l'osservanza delle modalità previste al numero 2 dell'articolo medesimo — anche in eccedenza alle dotazioni di questa e non in corrispondenza alle quote di ammortamento di cui alla lettera a) dell'articolo 11 della legge medesima ».

Questa è la parte fondamentale: maggiore respiro, maggiore possibilità di usufruire di crediti esteri.

Poi si prevede l'utilizzazione di questi prestiti e l'uso che ne potrà fare la Cassa. Questi prestiti potranno servire per l'ulteriore sviluppo dei programmi contemplati

nell'articolo 1 della legge istitutiva della Cassa, oppure per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di specifici progetti che servano a facilitare il processo di industrializzazione del Mezzogiorno e ad integrare gli scopi di generale valorizzazione del Mezzogiorno perseguiti dalla Cassa.

Ora, come i colleghi ricorderanno, quando si discusse la legge fondamentale sulla Cassa, si parlò molto dell'industrializzazione, e da parte di molti colleghi si lamentò che la Cassa non contemplasse sufficientemente questo lato dell'industrializzazione del Mezzogiorno: si disse allora che scopo della Cassa era quello di preparare le condizioni per lo sviluppo dell'industrializzazione del Mezzogiorno, ma non di provvedere a questa.

A me sembra che con questo provvedimento si faccia un passo in avanti, in quanto si mettono a disposizione, per provvedere a scopi industriali, maggiori somme che vengono procurate all'estero.

Infine, vi è un'altra finalità che non era prevista nel disegno di legge originario, ma che fu aggiunta nel corso della discussione davanti al Senato, e cioè è previsto — quanto all'utilizzazione di questi prestiti — che essi potranno servire per finanziare particolari progetti di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a forte traffico, necessarie per la industrializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli dell'Italia meridionale.

Di modo che, sempre restando nell'ambito delle finalità della Cassa, il potenziamento di queste linee ferroviarie serve allo scopo di valorizzare i prodotti agricoli dell'Italia meridionale.

Ho già detto che con queste disposizioni si dà la possibilità di superare; quanto all'ammortamento, il decennio di vita della Cassa. Con il secondo comma dell'articolo 2 si prevede appunto per il tempo successivo alla cessazione della Cassa. Infatti, si dispone che quando la durata dei prestiti contratti all'estero ecceda il decennio 1950-60, prima dello scadere di detto termine si dovrà provvedere a determinare l'organo o l'ente cui sarà attribuita l'ulteriore gestione dei prestiti. Questo organo o questo ente, naturalmente, subentra nelle obbligazioni assunte dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Caratteristica dei prestiti della Cassa era la garanzia statale. Ora, qui si dispone che questa garanzia continui a funzionare per i prestiti contratti all'estero, anche successivamente al periodo di vita della Cassa.

Infine, un argomento di particolare importanza è contemplato nell'ultimo comma di que-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1952

sto articolo 2, ed è quello che riguarda l'istruttoria dei prestiti. Qui si dispone che questa istruttoria, una volta approvata l'operazione da parte della Cassa, e il relativo servizio, saranno affidati ad enti od istituti finanziari alle condizioni e con le modalità che saranno da essi fissate d'accordo con gli enti od istituti medesimi previa autorizzazione del Comitato dei ministri e sentito il Comitato interministeriale per il credito. Quindi, occorrerà un'istruttoria ed un'approvazione da parte del Comitato dei Ministri. Il servizio potrà essere affidato ad enti od istituti finanziari, alle condizioni e con le modalità che saranno fissate d'accordo con gli istituti medesimi.

Una delicata questione si è fatta intorno a quest'ultimo comma, in quanto sorge questione in ordine alla responsabilità di questi prestiti, dato che l'istruttoria non è affidata alla Cassa, ma ad organi diversi.

Ora, relativamente a questo argomento, io trovo che nei lavori dell'altro ramo del Parlamento la questione fu discussa, e nelle dichiarazioni che ebbe a fare, in quella occasione, il Ministro competente, leggo quanto segue:

« Facendo presente in proposito che è nelle intenzioni del Governo che la Cassa per il Mezzogiorno assolva esclusivamente quelli che sono i suoi compiti istituzionali e quindi non si dedichi ad operazioni bancarie, assumendone i relativi rischi, afferma che in base alla retta tecnica bancaria non si possono fare le istruttorie dei prestiti senza assumerne le deliberazioni e i rischi relativi. Conferendo alla Cassa per il Mezzogiorno i poteri proposti dalla Commissione, si verrebbe, in concreto, a configurare la Cassa stessa come una banca, ciò che né il Governo né la Commissione vogliono. Pertanto, la funzione istruttoria ed il rischio delle operazioni debbono essere demandati agli istituti bancari ».

Quando si passò alla votazione, fu presentato dal senatore Riccio il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, ritenuta l'opportunità ed utilità del disegno di legge circa i prestiti esteri della Cassa per il Mezzogiorno, e che per essi la Cassa non debba assumere direttamente le funzioni di banca, passa alla discussione degli articoli ».

Fra le dichiarazioni di voto, trovo quella del senatore Lepore, del seguente tenore:

« Pur dovendo sollevare delle riserve circa il fatto che la Cassa non potrà svolgere operazioni di banca, dichiara che voterà in favore del passaggio agli articoli ».

Di modo che, per quanto la lettera del disegno di legge lasci qualche perplessità circa il rischio dell'operazione — se cioè questo rischio debba rimanere a carico della Cassa o debba andare agli organi che fanno l'istruttoria — pare a me che già dai lavori preparatori, e specialmente da quell'ordine del giorno che ho ricordato, risulti chiaro che il rischio dell'operazione sia degli istituti i quali compiono l'istruttoria, e non già della Cassa.

Questo è il punto delicato che va chiarito, per quanto mi pare che lo sia già stato abbastanza.

Questa è la parte essenziale del disegno di legge che è al nostro esame.

Vi è una parte accessoria: quella contenuta negli articoli 1 e 3.

Per quanto riguarda l'articolo 1, si prevede la creazione di un Comitato esecutivo, non contemplato dalla legge istitutiva della Cassa. Ma, evidentemente, per il funzionamento più rapido di questo complesso organismo è necessario che vi sia un Comitato esecutivo in seno al Consiglio d'amministrazione. Ed è proprio questa lacuna che si colma con l'articolo 1, dando facoltà al Consiglio di amministrazione della Cassa di nominare, nel proprio seno, un Comitato esecutivo. La deliberazione concernente questa nomina sarà sottoposta all'approvazione del Comitato dei ministri di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

L'articolo 3 si riferisce alla dichiarazione di pubblica utilità conseguente all'approvazione dei progetti esecutivi da parte del Consiglio di amministrazione ovvero del Comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno.

Debbo rilevare che su questo argomento, durante i lavori, si ebbe a discutere, e la maggioranza fu contraria all'inserzione di una disposizione di questo genere, unicamente perché si voleva che si seguissero le vie normali, e si ritenne superflua questa disposizione eccezionale. Comunque, il Senato ha creduto di doverla introdurre: si vede che le necessità di funzionamento della Cassa per il Mezzogiorno lo hanno richiesto. Ecco perché, come relatore, non ho motivo di oppormi nemmeno a questo articolo 3 e concludo questa mia relazione proponendo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE MARTINO FRANCESCO. Vorrei dall'onorevole Ministro un chiarimento sulla destinazione dei prestiti. Precisamente, pregherei il Ministro di spiegarci l'esatto signifi-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1952

ficato dell'espressione: « realizzazione di specifici progetti che servano a facilitare il processo di industrializzazione del Mezzogiorno ». E poi cosa significa « progetti di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a forte traffico »?

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e commercio*. La prima domanda dell'onorevole De Martino Francesco si riferisce al problema che riguarda i prestiti industriali relativi a specifici progetti. Bisogna tener presente che il disegno di legge in esame è stato motivato dalla richiesta avanzata alla Banca internazionale per i prestiti relativi allo sviluppo di aree economicamente non sviluppate, e normalmente la Banca internazionale fa prestiti non per fini generici, ma specifici: cioè per singoli progetti. La Banca ha finora operato in questo senso: ha, per esempio, finanziato il potenziamento delle risorse idriche nel Messico per i grandi impianti elettrici (quindi, per specifici progetti), e così in Brasile e in altri paesi.

Per quanto riguarda il prestito fatto all'Italia, noi non abbiamo chiesto il prestito per un determinato o singolo progetto, bensì per un complesso di specifici progetti. Per esempio, per il prestito che sarà fatto in ragione di 10 milioni di dollari (come prima *tranche*), dobbiamo dire per quali progetti il prestito sarà utilizzato.

Così, se si tratta di un prestito per una industria chimica, bisogna dire qual'è questa industria chimica; se è per un'industria tessile bisogna specificare quale è questa industria tessile. La Banca non può fare prestiti a Stati, ma unicamente per determinate specifiche operazioni che siano utilizzate per potenziare l'economia di certi paesi. Non è possibile che la Banca conceda un prestito senza chiedere come esso verrà investito. Del resto, anche la Banca ordinaria chiede il perché dell'operazione di utilizzo, chiede cioè il programma che deve dimostrare la bontà tecnica ed economica del progetto.

Circa la seconda parte della richiesta formulata dall'onorevole De Martino Francesco, devo dire che l'emendamento è stato presentato al Senato e sono stati i senatori di tutti i partiti, dall'estrema sinistra ai liberali e ai democristiani, specialmente della Sicilia e della Calabria, che hanno insistito affinché la Cassa si occupasse anche di tale problema. La motivazione fatta specialmente dai senatori Ricci e Mancini fu questa: noi oggi, come Cassa, stiamo sviluppando un notevole programma di potenziamento dell'agricoltura meridionale, al quale si dovrà poi associare un programma di industrializzazione del Mezzogiorno. Ma il

programma di potenziamento dell'agricoltura meridionale comporterà un maggior volume di traffici. Già i traffici della Sicilia della Calabria e della Puglia trovano un intasamento perché la Taranto-Lecce-Bari-Foggia, la Metaponto-Taranto ed altre linee meridionali, che smistano le merci verso il centro e il nord Italia e verso l'estero, sono spesso congestionate di merci deperibili, come i prodotti ortofrutticoli, senza possibilità di smistamento. Da ciò la richiesta da parte di tutti i gruppi del Senato che la Cassa si occupi dei problemi fondamentali del Mezzogiorno, fra cui il potenziamento delle grandi linee di comunicazioni. Nel disegno di legge si parla di prestiti, ma è difficile ottenerli per fare questo lavoro. Ecco perché nelle leggi successive abbiamo inserito il programma della Cassa che si farà ricorrendo non a normali prestiti esteri, ma ai normali stanziamenti della Cassa del Mezzogiorno.

SULLO. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione e del Ministro sul problema che il relatore ha così chiaramente esposto e che riguarda i rischi delle operazioni di prestito.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e commercio*. Ma io, onorevole Sullo, a nome del Governo, dichiaro di essere contrario a questa aggiunta. Però il Senato a grandissima maggioranza l'ha votata; la mia dichiarazione risulta dai verbali del Senato.

DE MARTINO FRANCESCO. Vuol dire che il Senato non ha fiducia nel Ministero.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e commercio*. Preciso che mi dichiarai contrario, ma l'emendamento fu votato quasi all'unanimità.

SULLO. Per quanto riguarda i rischi, il problema è il seguente: che la legge è poco chiara perché dice: « L'istruttoria dei prestiti e, una volta approvata l'operazione da parte della Cassa, il relativo servizio saranno affidati ad enti od istituti finanziari ». Cioè, questi enti sono delle Banche, che fanno l'istruttoria; poi vi è un'approvazione da parte della Cassa. Il Ministro e il relatore hanno detto che in realtà il rischio è in correlazione a colui che fa l'istruttoria. Quindi, chi fa l'istruttoria assume il rischio del prestito. Però vi è un'approvazione da parte della Cassa, e ciò deve significare qualcosa.

L'approvazione da parte della Cassa implica forse che il rischio viene devoluto all'Ente che fa l'istruttoria? Questa possibile interpretazione io non l'accetterei, perché è evidente che operazioni di tal genere devono essere compiute senza rischi da parte

della Cassa e senza che la Cassa assuma funzioni che sono proprie di una Banca. Non bisogna correre il rischio che la Cassa porti una posizione burocratica in questa scelta, ma non bisogna d'altra parte che la Cassa si trasformi in Banca, il che sarebbe cosa anche peggiore.

E allora bisogna fare in modo che un tale concetto venga chiarito in un documento ufficiale, quale potrebbe essere un ordine del giorno: nel senso cioè che la Cassa non debba assumere rischi e che l'approvazione della Cassa non significhi che essa a compiere la scelta, ma che questa debba essere fatta dagli enti o Banche all'uopo autorizzati. Quindi, questa approvazione non significa affatto spostamento, traslazione del rischio dalle Banche alla Cassa. Sarebbe perciò opportuno modificare l'articolo, ma siccome vi sono ragioni d'urgenza per il prestito internazionale, io posso accettare che questo concetto venga concretato in un atto ufficiale quale potrebbe essere un ordine del giorno.

Altro problema: se il rischio è a carico delle Banche, quali Banche possono operare? Se la Cassa funziona da banca, si può servire del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, e di altri Istituti che non sono autorizzati ad operazioni di prestiti a medio termine; ma in realtà l'Istituto a medio termine diventa la Cassa. Però, se in realtà sono gli enti ad assumere responsabilità e ad assumere il rischio dell'istruttoria, allora s'impone un ordinamento migliore del sistema attuale del credito a medio termine. Attualmente gli Istituti autorizzati sono l'I.M.I., l'Isveimer e qualche altro ente. Ora è chiaro che questi prestiti debbono essere attuati da Istituti legati all'economia meridionale. E allora è desiderabile che, se il rischio deve essere assunto dagli Istituti e non dalla Cassa, vi sia un più organico ordinamento che permetta, nell'Italia meridionale, di servirsi di Istituti che vivono nella economia meridionale e ciò sempre nei limiti degli statuti degli istituti stessi e facendo astrazione da preoccupazioni campanilistiche.

Per tali motivi, presento il seguente ordine del giorno che porta le firme anche dei colleghi Castelli Avolio, Balduzzi e Corbino:

« La IV Commissione Finanze e Tesoro con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2383, recante norme sulla Cassa per il Mezzogiorno (Istituzione di un Comitato esecutivo e nuove norme per i prestiti esteri); in attesa di un organico ordinamento del sistema creditizio delle operazioni

a medio termine nell'Italia Meridionale e nelle Isole,

impegna il Governo ad operare in modo che la Cassa effettui i prestiti senza assumere rischi, servendosi normalmente per questo periodo transitorio, nei limiti dei loro statuti, di tutti gli Istituti che operano nelle predette regioni in modo da utilizzare con la maggiore efficienza gli esistenti canali di distribuzione del credito ».

TROISI. Desidero anch'io rivolgere qualche domanda all'onorevole Ministro. Siamo compresi dell'importanza del presente disegno di legge che allarga i compiti della Cassa; dalla fase della pre-industrializzazione si passa ai progetti specifici.

DE MARTINO FRANCESCO. Con 6 miliardi l'anno!

TROISI. Come prima *tranche*. È già un passo notevole!

C'è l'altro spiraglio. In Assemblea, in occasione della discussione del bilancio del Ministero dei trasporti, abbiamo richiamato l'attenzione su taluni problemi ferroviari del Mezzogiorno e ci siamo trovati tutti d'accordo, specialmente per quanto riguarda l'elettrificazione, i doppi binari, ecc. Abbiamo detto che non possiamo presentarci sui mercati esteri con prodotti freschi, specialmente con le primizie che costituiscono una partita notevole della nostra bilancia commerciale, senza migliorare i mezzi di comunicazione perché le merci arrivano purtroppo, con ritardi notevoli. Tutta la linea adriatica è in condizioni assai arretrate e la Cassa del Mezzogiorno, per la sua legge istitutiva, non avrebbe nessuna possibilità di intervenire in questo campo; è stata solo l'iniziativa dei colleghi senatori ad aprire un varco. Tuttavia dalle dichiarazioni del Ministro si rileva che l'emendamento presentato ed approvato dall'altro ramo del Parlamento non sarebbe operante, almeno in sede di questa legge, se i prestiti che si contraggono non potessero essere destinati a questa sistemazione straordinaria delle linee ferroviarie a cui si dovrebbe provvedere, con fondi ordinari. Il chiarimento che io domando all'onorevole Ministro è appunto questo: le opere ferroviarie, come la elettrificazione, la costituzione del doppio binario, ecc., saranno finanziate con stanziamenti ordinari o con i fondi provenienti dai prestiti di cui al presente disegno di legge?

Altro punto che mi lascia un po' dubbioso è quello concernente l'ultimo comma dello articolo 2 sul quale si è soffermato l'onorevole Sullo. Effettivamente esso è importantissimo

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1952

per le ripercussioni che potrà avere e sono anch'io d'accordo nel ritenere che la Cassa non debba esercitare funzioni bancarie, se non altro per non aumentare i costi a seguito della necessità di stabilire tutta una apposita complessa organizzazione. Già l'organizzazione bancaria è pesante e se qualche necessità si riscontra, è semmai di operare fusioni fra i diversi Istituti, e non certo quella di creare nuove unità che rendano anche più complicato il nostro sistema bancario.

L'onorevole Sullo si è giustamente domandato di quali Istituti bancari la Cassa si dovrà servire per la istruttoria e l'esecuzione dei prestiti. Anche su tale punto il Senato ha ampiamente discusso ed ha concluso col dare a tutti gli Istituti sufficientemente attrezzati la possibilità di concorrere senza creare monopoli di sorta.

Un'ultima considerazione. Poiché la Cassa ha ora la possibilità di intervenire nel settore dell'industrializzazione, penso sia necessario coordinare le relative norme con la legge sulla industrializzazione del Mezzogiorno. Così pure io mi associo al voto espresso già in altra sede che sollecitava l'emanazione delle norme esecutive e del regolamento della Cassa del Mezzogiorno.

DUGONI. Debbo anzitutto fare una osservazione preliminare: dal momento che noi abbiamo in corso di esame una legge che proroga di due anni la Cassa per il Mezzogiorno, non sarà il caso di tenerne conto e di coordinare a tale evento anche le norme del presente disegno di legge?

Passando al merito del procedimento devo subito dichiarare, sia pure a nome personale, che io non sono d'accordo circa l'opportunità di affidare alla Cassa del Mezzogiorno anche operazioni relative alla ricostruzione o all'ampliamento o al miglioramento di linee ferroviarie: si tratta di un settore specificamente affidato alla competenza di una Amministrazione avente tutta una attrezzatura e una tradizione, per cui non mi pare opportuno estendere su di esso la giurisdizione della Cassa del Mezzogiorno che dovrebbe avere compiti straordinari per operazioni non rientranti nella competenza ordinaria dei Ministeri. Di questo passo finiremo per affidare alla Cassa anche la sistemazione geologica o non so che cos'altro.

TROISI. Ma si tratta di un intervento straordinario...

DUGONI. Un'altra osservazione riguarda l'ordine del giorno Sullo che, francamente, non mi persuade. L'onorevole Sullo vorrebbe

praticamente affidare funzioni monopolistiche a determinati Istituti, ma noi non possiamo prestarci a simili manovre. Dobbiamo ammettere la competenza per queste operazioni di tutte le Banche aventi una attrezzatura sufficiente per concludere accordi con l'estero: solo in tal modo noi renderemo un servizio alla Cassa del Mezzogiorno e al Mezzogiorno stesso. Sappiamo benissimo che il Banco di Napoli sta battendosi per avere il monopolio di questo settore, ma io debbo dire con molta chiarezza che, prestandoci a manovre del genere, renderemo un cattivo servizio alla Cassa del Mezzogiorno, in quanto la legheremo ad un solo Istituto avente la possibilità di dettare le condizioni che ad esso faranno più comodo; mentre dando la possibilità alla Cassa stessa di servirsi di tutti gli Istituti bancari dotati di una determinata attrezzatura, noi favoriremo la concorrenza e conseguentemente la ricerca delle condizioni migliori.

SULLO. Nel mio ordine del giorno si parla di « Istituti che operano... ».

DUGONI. Sappiamo benissimo che cosa c'è sotto tale questione.

SULLO. Ella può parlare chiaramente fin che vuole, onorevole Dugoni, ed è inutile che voglia trovare delle manovre nel mio ordine del giorno: noi intendiamo difendere l'interesse e l'economia del Mezzogiorno.

DUGONI. Difendere gli interessi e l'economia del Mezzogiorno significa servirsi degli Istituti che offrano le migliori condizioni e le maggiori garanzie, non certo affidare il monopolio di tutto un determinato complesso di operazioni ad un solo Istituto.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e commercio*. Cercherò di chiarire i punti accennati dagli onorevoli colleghi e ciò, forse, varrà anche a portare una maggiore tranquillità nella Commissione.

Per quanto riguarda il finanziamento delle opere di potenziamento e di miglioramento delle linee ferroviarie di grande comunicazione, faccio presente all'onorevole Dugoni che l'emendamento relativo è stato approvato al Senato a grandissima maggioranza, nonostante l'opposizione del Governo. E poiché l'onorevole Dugoni ha detto di essere contrario e di presumere anche la contrarietà del suo gruppo, aggiungerò, a puro titolo di cronaca, e non per fare contrapposizioni che possono anche non significare nulla, che l'emendamento stesso fu presentato e sollecitato proprio dal gruppo del partito socialista italiano nella persona degli onorevoli Priolo, Mancini ed altri.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1952

Nel merito, dichiaro, a tranquillità dell'onorevole Dugoni stesso, che i finanziamenti che la Cassa del Mezzogiorno farà per opere ferroviarie non significheranno interferenze nell'azione e nella funzione dell'Amministrazione delle ferrovie: la Cassa si limiterà a fare il finanziamento, ma l'esecuzione delle opere (programmi, progetti, piani esecutivi e tecnici) sarà demandata agli organi tradizionalmente competenti per questo settore. Le opere finanziate dalla Cassa del Mezzogiorno, del resto, non sostituiranno affatto i programmi normali e nemmeno quelli straordinari dell'Amministrazione ferroviaria: si tratta soltanto di un programma aggiuntivo a favore del Mezzogiorno, come avremo modo di dimostrare quando discuteremo la legge apposita, già presentata dal Governo al Parlamento.

Per quanto si riferisce alle operazioni di prestito a medio termine per lo sviluppo industriale, debbo anzitutto chiarire che la legge in esame non fa soltanto riferimento all'utilizzo dei prestiti esteri. Come ha detto l'onorevole De Martino Francesco, i prestiti esteri di cui stiamo trattando riguardano solo un ammontare di dieci milioni di dollari, cioè di sei miliardi e mezzo di lire che da soli evidentemente non potranno dare un impulso determinante all'attività industriale del Mezzogiorno. A tali prestiti esteri dovremo naturalmente aggiungere le possibilità proprie della Cassa che, come è noto, non ha soltanto i 100 miliardi annui normalmente stanziati, ma beneficia anche dei rimborsi dei prestiti I. M. I., una quota parte dei quali sarà destinata appunto ad operazioni di credito a medio termine per favorire lo sviluppo industriale del Mezzogiorno e in modo particolare lo sviluppo della industrializzazione dei prodotti agricoli. Quando parliamo di questo settore dell'attività della Cassa del Mezzogiorno, quindi, non dobbiamo considerarlo soltanto in rapporto all'utilizzo dei prestiti esteri, ma in rapporto anche all'utilizzo che provengono alla Cassa attraverso gli interessi I. M. I., che possono anche ammontare ad un complesso di 20-25 miliardi per la sola parte destinata all'industrializzazione. Quando in Senato si è discussa la presente legge (e passo a chiarire un altro punto posto in rilievo dai colleghi onorevoli Sullo e Dugoni) ho dichiarato chiaramente che il Governo ha intenzione di confermare alla Cassa la sua specifica configurazione di Istituto che finanzia e sollecita grandi opere pubbliche di forte impegno, ma non intende assolutamente attribuire alla Cassa stessa an-

che funzioni bancarie. Ciò verrebbe a svisare il carattere dell'Istituto e a soffocare l'attività con un complesso di operazioni che lo farebbe deviare dal suo obiettivo fondamentale. Del resto, non sarebbe assolutamente giusto che la Cassa facesse il finanziamento a suo rischio e facesse fare la istruttoria ad altri Istituti, come da qualcuno in un primo tempo era stato proposto al Senato. Evidentemente, la istruttoria è strettamente legata al rischio che la Banca corre, perché essa accetta di fare il finanziamento e quindi di correre il rischio, dopo che ha provveduto ad assumere da più fonti informazioni sufficienti. Accettare l'emendamento presentato al Senato e scindere le due operazioni sarebbe stato profondamente ingiusto.

È stata espressa la preoccupazione che, attraverso questa legge, fosse creata una situazione di monopolio a favore di qualche Istituto. Effettivamente contro tale eventuale pericolo il Senato fu pure concorde e furono in modo particolare le deputazioni della Calabria, delle Puglie e degli Abruzzi ad invocare un sistema creditizio che tenesse conto di tutti gli Istituti meridionali e non esclusivamente dei più potenti appunto per avvicinare tale sistema alle possibilità dell'industria del Mezzogiorno. Venne presentato così quell'emendamento da parte del Senato, emendamento che per'altro dobbiamo riconoscere non essere ben preciso e non rispecchiare con esattezza la discussione del Senato. Con tale emendamento si vuol creare una possibilità per tutti gli Istituti che operano nel Mezzogiorno di essere chiamati a svolgere questa attività.

Le banche ordinarie non possono fare operazioni a medio termine perché la legge bancaria lo vieta. Nelle altre zone si sono fatte. Noi abbiamo una legge che tende ad istituire banche regionali di credito a medio termine, anche di credito artigiano. Si potrà comunque studiare la possibilità di lasciare aperta la porta a tutti coloro che vogliono portare un contributo positivo alla industrializzazione del Mezzogiorno e naturalmente dobbiamo valerci in modo prevalente degli Istituti a carattere locale, salvo a vedere come riesaminare la situazione ed apportare quelle innovazioni che valgano a mettere in atto quanto è stato proposto sia dall'onorevole Sullo e sia dall'onorevole Dugoni, trattandosi di proposte che a me pare possano essere messe in atto.

CORBINO. Dichiaro di essere favorevole al disegno di legge in esame e dichiaro che aderisco pienamente all'ordine del giorno del-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1952

l'onorevole Sullo, perché si tratta della rettifica di un errore di impostazione di tecnica bancaria in cui è incorso il Senato nel dividere la responsabilità della impostazione dei prestiti dall'atto della formazione dell'istruttoria, partendo cioè dal presupposto che la responsabilità dei prestiti, cioè il rischio, non debba essere assunto dalla Cassa.

Hanno così adottato una deliberazione che, nella forma, conduce a risultati perfettamente opposti a quelli che il Senato stesso perseguiva. Debbo far rilevare una discordanza che può essere considerata come un errore di coordinamento: nel penultimo comma dell'articolo 2 si dice: « Nel regolamento della legge sull'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno saranno stabilite le norme per la concessione di cui al secondo comma, ecc. ».

Ora, evidentemente, qui si deve parlare del primo comma e non del secondo, giacché, quando il disegno di legge fu presentato, quello che qui è diventato primo comma era secondo comma: nel fare poi il coordinamento, si sono dimenticati di rettificare. In sede di coordinamento, potremo quindi far ciò senza bisogno di rimandare il disegno di legge al Senato, giacché si tratta proprio di un errore materiale.

Aggiungo poi, a titolo personale che, adrisco in pieno agli intendimenti manifestati dall'onorevole Ministro per quello che concerne gli interventi stimolativi della Cassa in materia ferroviaria, perché noi abbiamo talvolta delle resistenze da parte dell'Amministrazione finanziaria a migliorare la rete ferroviaria soprattutto per ragioni di ordine finanziario. Ora, in relazione coi programmi di valorizzazione dell'economia meridionale che la Cassa si propone di realizzare, se noi non ci preoccupiamo dei naturali sbocchi che deve trovare questa valorizzazione, e se non ci preoccupiamo di debellare certe strozzature che impediscono ai prodotti di essere rapidamente trasportati ai mercati interni e stranieri, noi non faremo nulla di positivo.

Per quello che concerne il credito, sono perfettamente d'accordo con il Ministro nel senso che si debba escogitare una forma di Istituti a medio termine, con prevalenza di Banche ed altri Istituti già esistenti nell'Italia meridionale. Ed io penso che, se nella formazione di questi Istituti la Cassa, che ormai è diventata una delle fonti indirette di finanziamento, potesse entrare in pieno, assumendo quella parte che si può chiamare moderatrice nel contrasto degli interessi regionali che fatalmente sorgono quando si

debbono distribuire mezzi che sono inferiori alle richieste presentate, noi potremmo forse trovare il sistema di concedere prestiti a medio termine alle stesse condizioni con le quali la concessione di prestiti è fatta nell'Italia centrale e settentrionale per iniziative che già si sono realizzate.

Io mi permetto di ricordare ai colleghi che quello del medio termine è stato uno dei problemi più angosciosi fin dal 1860, perché noi abbiamo sempre avuto una magnifica rete di Istituti di credito ordinario, una larghissima rete di Istituti di credito fondiario che furono perfino affidati agli Istituti di emissione, talvolta con una completa deformazione di quella che è la funzione istituzionale delle Banche, ma non ci siamo mai preoccupati del credito mobiliare. Abbiamo avuto poi il fallimento di Istituti di credito ordinario proprio perché si erano immischiati nel credito mobiliare.

Cerchiamo quindi di dare ad Istituti di medio termine i mezzi necessari per lo sviluppo delle nostre industrie, così da salvare anche gli Istituti di credito ordinario.

Ecco perché voto a favore di questo disegno di legge, con l'ordine del giorno interpretativo proposto.

CIFALDI. Mi pare fuor di dubbio che vi è una interferenza con l'attività specifica del Ministero dei trasporti, ma a me pare indubbio che siamo di fronte ad uno dei problemi fondamentali del Mezzogiorno. Quando però al Senato dei gruppi parlamentari si fecero interpreti di queste esigenze chiedendo che fosse affidato alla Cassa per il Mezzogiorno il compito di interferire nella organizzazione ferroviaria, ritengo che si voleva con ciò — e dobbiamo volerlo anche noi — fare qualche cosa per le regioni meridionali. Mi pare che l'onorevole Ministro abbia detto al riguardo che la Cassa non ha che uno scopo di finanziamento, perché per quella che è l'esecuzione dei programmi è stata affidata al Ministero dei trasporti.

CAMPILLI, *Ministro per l'industria e il commercio*. Dicevo che la Cassa non può fare l'imprenditore ferroviario.

CIFALDI. Ma su questo punto vorrei un chiarimento, onorevole Ministro: su quel che concerne il programma.

CAMPILLI, *Ministro per l'industria e il commercio*. Il programma spetta per legge al Comitato dei Ministri.

CIFALDI. Sono grato di questo chiarimento, giacché si tratta di un programma di visione generale e collettiva che va proprio esaminato e proposto dalla Cassa ed affidato

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1952

questa volta per l'esecuzione al Ministero dei trasporti.

Con tali osservazioni, dichiaro che darò voto favorevole al disegno di legge.

TUDISCO. Debbo rilevare che la Cassa per il Mezzogiorno ha senza dubbio compiuto un passo notevole e lodevolissimo quando ha cercato di portare nel campo del credito industriale e di talune altre attività il peso delle sue possibilità.

Nota, ad esempio, che questo prestito sul piano internazionale non sarebbe stato possibile e rapidamente conseguibile se non ci fosse stato l'interessamento delle autorità e della Cassa per procurarlo. Non ho quindi da fare alcun appunto; anzi il Meridione deve guardare con compiacimento a questa sollecitudine della Cassa per il Mezzogiorno.

È risultato però da questa breve discussione che non vi è dubbio che il Senato sia incorso in qualche errore di valutazione tecnica nella redazione della legge. Inoltre si è accennato a qualche cosa di importante e cioè a quello che fu il grave peso della generalizzazione di certe forme di credito che condussero ai disastri del primo dopoguerra, disastri che furono in gran parte dovuti alla attribuzione di questo compito a Banche di credito ordinario, ottime certamente nella loro sfera, ma le quali però incorsero in gravi errori di valutazione in campo.

Mi rendo conto perfettamente che c'è un impegno delle due Camere a non far decadere o a non turbare quello che è stato un accordo già preso e che attende da troppo tempo il suo perfezionamento. Proprio con la più assoluta obiettività e serenità vorrei pregare infine l'onorevole Ministro se, in sede di coordinamento — di un coordinamento che tocca però in modo sensibile il testo della legge — voglia vedere se non sia il caso di rimandare a mercoledì prossimo o ad una seduta speciale di martedì il seguito di questa discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Tudisco, la questione posta dall'onorevole Corbino, è semplicemente di forma, in quanto nel penultimo comma dell'articolo 2 è stato fatto per errore materiale riferimento al secondo comma anziché al primo. Si può quindi fare questa modifica senza bisogno di far tornare nuovamente il disegno di legge al Senato.

TUDISCO. Dato che la Commissione non è propensa ad un differimento della decisione per alcuni giorni, ritiro la mia proposta.

MANNIRONI. Desidererei un chiarimento. Mi rendo conto dell'urgenza con la quale

questa legge deve essere approvata, e perciò non mi permetto proporre emendamenti.

Per mia tranquillità, e per quella dei colleghi meridionali, desidero sapere se la frase « ferrovie a forte traffico » debba essere intesa in senso relativo o assoluto.

La nostra preoccupazione è questa: se non si terrà specialmente conto del fine della industrializzazione e della valorizzazione dei prodotti agricoli di tutto il Meridione, si finirà col favorire determinate linee ferroviarie che possono fin da oggi già identificarsi come linee a forte traffico. Se tale « forte traffico » si intendesse in relazione alle zone depresse dove le linee ferroviarie esistono e possono essere suscettibili di contribuire alla valorizzazione di prodotti agricoli e alla industrializzazione del Mezzogiorno, io credo che gli interessi contrastanti, in questo caso, di varie regioni meridionali potrebbero essere conciliati e dare così una certa tranquillità a zone depresse che, pur avendo la necessità di incrementare il traffico ferroviario, oggi non hanno linee che possono essere riconosciute di forte traffico.

CAMPILLI, *Ministro dell'industria e commercio*. Il testo trasmesso dal Senato ha fatto riferimento alle grandi linee, e il compito della Cassa è quello di fare opere straordinarie, perché se vogliamo affidare alla Cassa tutto il compito di potenziamento delle linee ferroviarie del Mezzogiorno, allora essa si dovrebbe sostituire al Ministero dei trasporti.

Dobbiamo tener presente che la Cassa ha compiti aggiuntivi che devono avere riferimento, nella loro applicazione, ad opere determinate. Vuol dire che il Ministero dei trasporti, sollevato dall'onere riguardante alcune linee determinate, potrà con maggiore intensità applicarsi a risolvere i problemi di cui ha fatto cenno l'onorevole Mannironi.

Non è possibile nella legge fissare quale sia il programma. Ho già detto che la fissazione del programma è devoluta al Comitato dei Ministri, il quale terrà conto di questo obiettivo fondamentale della Cassa ed anche delle osservazioni fatte dall'onorevole Mannironi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Pongo in votazione l'articolo 1:

« Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno nominerà nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il Presidente, e ne determinerà le attribuzioni.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1952

La relativa deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, numero 646 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 il quale, con le correzioni precedentemente accennate, dovute ad errori materiali di stampa, risulta così formulato:

« In deroga al terzo comma dell'articolo 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, i prestiti contratti all'estero dalla Cassa possono essere assunti — ferma l'osservanza delle modalità previste al n. 2 dell'articolo medesimo — anche in eccedenza alle dotazioni di questa e non in corrispondenza alle quote di ammortamento di cui alla lettera a) dell'articolo 11 della legge medesima. Il controvalore in lire di tali prestiti potrà essere utilizzato, sia per l'ulteriore sviluppo dei programmi di cui all'articolo 1 della legge anzidetta, sia per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di specifici progetti che servano a facilitare il processo di industrializzazione del Mezzogiorno e ad integrare gli scopi di generale valorizzazione del Mezzogiorno perseguiti dalla Cassa, sia per particolari progetti di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a forte traffico necessarie per la industrializzazione e la valorizzazione dei prodotti agricoli dell'Italia meridionale.

Qualora la durata dei prestiti contratti all'estero dalla « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale » (Cassa per il Mezzogiorno) ecceda il decennio 1950-60 di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, prima del termine di detto periodo sarà provveduto a determinare l'organo o l'ente, cui sarà attribuita l'ulteriore gestione dei prestiti stessi subentrando nelle obbligazioni assunte dalla Cassa. Tale determinazione sarà effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La garanzia statale sui prestiti contratti all'estero dalla Cassa, da concedersi a norma del presente articolo con le modalità di cui al quarto comma del predetto articolo 16 della legge, è valida anche per il periodo posteriore alla cessazione della Cassa stessa.

Nel regolamento alla legge sull'istituzione della Cassa per il Mezzogiorno saranno stabilite le norme per la concessione dei finanzia-

menti di cui al primo comma del presente articolo, per i quali potranno pure, parzialmente, essere utilizzati gli interessi di cui all'articolo 17 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

L'istruttoria dei prestiti e, una volta approvata l'operazione da parte della Cassa, il relativo servizio saranno affidati ad enti od istituti finanziari alle condizioni e con le modalità che saranno da essa fissate d'accordo con gli enti od istituti medesimi previa autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1 della ricordata legge 10 agosto 1950, n. 646, e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3:

« Le opere comprese nel piano decennale deliberato dal Comitato dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono dichiarate di pubblica utilità con l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero del Comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno.

Resta ferma la dichiarazione di indifferibilità e di urgenza contemplata dall'articolo 4 della stessa legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Sullo ed altri, di cui do nuovamente lettura:

« La IV Commissione Finanze e Tesoro con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2383, recante norme sulla Cassa per il Mezzogiorno (Istituzione di un Comitato esecutivo e nuove norme per i prestiti esteri); in attesa di un organico ordinamento del sistema creditizio delle operazioni a medio termine nell'Italia Meridionale e nelle Isole.

« Impegna il Governo ad operare in modo che la Cassa effettui i prestiti senza assumere rischi, servendosi normalmente per questo periodo transitorio, nei limiti dei loro statuti, di tutti gli Istituti che operano nelle predette regioni in modo da utilizzare con la maggiore efficienza gli esistenti canali di distribuzione del credito ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1952

Discussione del disegno di legge: Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205, 4 novembre 1951, n. 1206, e 20 novembre 1951, n. 1207, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 pel complessivo importo di lire 1.505.000.000. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2532)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205, 4 novembre 1951, n. 1206, e 20 novembre 1951, n. 1207, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 pel complessivo importo di lire 1.505.000.000 ».

L'onorevole Ferreri, relatore, ha facoltà di riferire su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

FERRERI, *Relatore*. Come ciascun collega può vedere, si tratta di convalidare tre decreti del Presidente della Repubblica relativi a prelevamenti dovuti a spese per far fronte alle prime necessità derivanti dai danni provocati dalle alluvioni.

CAVALLARI. Il complessivo importo di 1.505.000.000 è destinato tutto per le alluvioni?

FERRERI, *Relatore*. Sì; il primo decreto è relativo ai danni presenti delle alluvioni nella Calabria, il secondo a quelli provocati nella Sicilia e il terzo a quelli nella Sardegna, come risulta dai decreti allegati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico:

« Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205, 4 novembre 1951, n. 1206, e 20 novembre 1951, n. 1207, concernenti la prelevazione di rispettive lire 155.000.000, lire 600.000.000 e lire 750.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1200, concernente la prelevazione di lire 1.600.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2533).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1200, concernente la prelevazione di lire 1.600.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52 ».

L'onorevole Ferreri, relatore, ha facoltà di riferire su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

FERRERI, *Relatore*. Anche qui, come nel precedente provvedimento, si tratta di spese che sono state sostenute in conseguenza delle alluvioni, così come risulta meglio specificato dalla relazione che il Governo ha presentato al Senato al momento di chiedere la convalidazione del decreto-legge.

Si tratta di spese giustificate dalle necessità di cui ho ora fatto cenno e perciò ritengo che la Commissione possa approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARI. Desidero avere un chiarimento: il complessivo ammontare di lire 1.600.000.000 è destinato tutto a riparare i danni provocati dalle alluvioni?

FERRERI, *Relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1200, concernente la prelevazione di lire 1.600 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1952

Discussione del disegno di legge: «Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1951, n. 1318, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con il quale è stato autorizzato il prelevamento di lire 450.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52». (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2534).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1951, n. 1318, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con il quale è stato autorizzato il prelevamento di lire 450.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52».

L'onorevole Ferreri, relatore, ha facoltà di riferire su questo disegno di legge già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

FERRERI, *Relatore*. Anche questo provvedimento si riferisce alle spese sostenute a causa delle alluvioni. Come risulta dal decreto allegato, è stato istituito un nuovo capitolo 138-bis nel bilancio del Ministero dell'interno per l'ammontare di 50 milioni, che, insieme all'ammontare delle somme iscritte nei capitoli n. 47 del Ministero dei trasporti e n. 145-bis del Ministero dell'agricoltura (complessivamente 400 milioni), porta il prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste a lire 450 milioni.

Trattandosi anche qui di spese giustificate da esigenze derivanti dai danni derivanti dalle alluvioni, propongo che la Commissione approvi senz'altro il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Do lettura dell'articolo unico:

«È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1951, n. 1318, concernente la prelevazione di lire 450.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.»

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

«Permuta con la provincia dei Frati Minori San Carlo Borromeo di Lombardia, del complesso demaniale denominato «Monastero delle Grazie Vecchie» in Monza con un terreno in comune di Cornaredo». (2540).

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	32
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

«Autorizzazione a vendere a trattativa privata, al comune di Viareggio, una zona di arenile estesa metri quadrati 2.063.486, per il prezzo di lire 228.555.000». (2520).

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	32
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

«Cassa per il Mezzogiorno. (Istituzione di un Comitato esecutivo e nuove norme per i prestiti esteri). (2383).

Presenti	36
Votanti	30
Astenuti	6
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

«Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, n. 1205, 4 novembre 1951, n. 1206 e 20 novembre 1951, n. 1207, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-52 per complessivo importo di lire 1.505.000.000. (2532).

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	29
Voti contrari	7

(La Commissione approva).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1952

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1951, n. 1200, concernente la prelevazione di lire 1.600.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52. (2533).

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	33
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1951, n. 1318, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con il quale è stato autorizzato il prelevamento di lire 450.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1951-1952. (2534).

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	32
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

BARTOLE: « Modifica dell'articolo 13 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, recante norme in

materia di indennizzi per le requisizioni operate dalle forze armate alleate ». (2316).

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
- Voti favorevoli	34
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcaini, Balduzzi, Barbina, Biasutti, Castelli Avolio, Cavallari, Chiaramello, Chini Coccoli Irene, Cifaldi, Corbino, Costa, D'Agostino, De Martino Alberto, De Martino Francesco, De Palma, Dugoni, Ferreri, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Marotta, Pecoraro, Petrilli, Pieraccini, Ponti, Ricci Giuseppe, Salizzoni, Scoca, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter, Zagarì.

Sono in congedo:

Amendola Giorgio, Casoni, Chiostergi e De Martino Carmine.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 2383):

Cavallari, Chini Coccoli Irene, De Martino Francesco, Pieraccini, Ricci Giuseppe e Walter.

La seduta termina alle 11.15